



## **Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (Ordinanza sul CO<sub>2</sub>)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,*

visto l'articolo 135 lettere c e c<sup>bis</sup> dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO<sub>2</sub> <sup>1</sup>,  
*ordina:*

I

Gli allegati *4a* e *5* dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO<sub>2</sub> sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

Dipartimento federale dell'ambiente, dei  
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,

Simonetta Sommaruga

<sup>1</sup> RS 641.711

*Allegato 4a*  
(art. 28 cpv. 1)

## **Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale**

*Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 4a»*

(art. 28)

*N. 2.1 lett. g*

### **2      Peso a vuoto medio**

#### **2.1    Automobili**

Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel:

g. 2021:    1693 kg.

*N. 2.2 lett. d*

### **2.2    Autofurgoni e trattori a sella leggeri**

Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta era nel:

d. 2021    2094 kg.

*Allegato 5*  
(art. 29 cpv. 1)

## **Importi delle sanzioni in caso di superamento dell'obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 legge sul CO<sub>2</sub>)**

*N. 3 lett. e*

### **3 Importi delle sanzioni per gli anni di riferimento 2019 e seguenti**

Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale per ogni grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso (da 0,1 grammi) sono i seguenti:

- e. per l'anno di riferimento 2023: 101 franchi.